



**Comune di Francavilla al Mare**

**REGOLAMENTO  
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ROTTAMAZIONE TER  
DECRETO LEGGE N. 34 DEL 2019**

**Sommario**

Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.	3
Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateazione .....	3
Articolo 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento .....	4
Articolo 7 Atti esclusi dalla definizione agevolata.....	4
Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	4
Articolo 9 Entrata in vigore.....	4
Articolo 10 Disposizioni finali .....	5

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge n. 34 del 30/04/2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificati negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## **Articolo 2**

### **Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per il periodo 01/01/2000-31/12/2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale e interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 3**

### **Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il contribuente debitore presenta alla RISCO s.r.l. apposita istanza entro il **30 settembre 2019**.
2. Entro il **30 novembre 2019** l'agente della riscossione trasmette ai contribuenti, in caso di accoglimento dell'istanza, la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle relative rate e la scadenza delle stesse.
3. A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto **in un'unica soluzione** entro il **16 dicembre 2019**, **oppure in 9 rate** così suddivise:
  - **16 dicembre 2019** termine per il versamento della prima rata **pari al 20% dell'importo totale** o unica rata;
  - **16 maggio 2020** termine per il versamento della seconda rata;
  - **17 agosto 2020** termine per il versamento della terza rata;
  - **16 ottobre 2020**, termine per il versamento della quarta rata;
  - **16 dicembre 2020** termine per il versamento della quinta rata;
  - **16 febbraio 2021** termine per il versamento della sesta rata;
  - **17 maggio 2021**, termine per il versamento della settima rata;
  - **16 agosto 2021**, termine per il versamento della ottava rata;
  - **16 settembre 2021**, termine per il versamento della nona e ultima rata;

**Ogni rata successiva alla prima sarà di importo pari al 10% del totale.**

4. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi previsti dal "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extra tributarie".
5. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
6. La RISCO s.r.l. mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

**Articolo 4**

**Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. La RISCO s.r.l. comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, la RISCO s.r.l. comunica ai debitori entro i **termini stabiliti all'art. 3**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

**Articolo 5**

**Definizione agevolata degli importi oggetto di rateazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dalla RISCO s.r.l., le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2017.

**Articolo 6**  
**Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, decorso invano il termine massimo ed improrogabile di cinque (5) giorni dalla scadenza non rispettata, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

**Articolo 7**  
**Atti esclusi dalla definizione agevolata**

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
  - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
  - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

**Articolo 8**  
**Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. La RISCO s.r.l. relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

**Articolo 9**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997.
2. Il Comune e la società interamente pubblica RISCO s.r.l. adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

**Articolo 10**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019 e dalle previsioni normative collegate.